

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>6859 R</b> Concerne	2 dicembre 2013	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

## **della Commissione speciale scolastica sul messaggio 15 ottobre 2013 concernente la modifica parziale della Legge sull'Università della Svizzera italiana, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e gli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 per l'adeguamento al nuovo quadro giuridico federale - Prima parte**

Il messaggio in esame propone alcune modifiche urgenti alla Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (L USI/SUPSI), che toccano unicamente i temi dell'abrogazione della Commissione indipendente di ricorso (CIR) e della protezione delle denominazioni universitarie. In un secondo messaggio il Consiglio di Stato proporrà una modifica più radicale della medesima legge, che consideri tutti gli aspetti del nuovo quadro normativo federale e che potrà essere adottata nel corso del 2014 ed essere messa in vigore il 1. gennaio 2015, unitamente alla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

### **1. ABOLIZIONE DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE DI RICORSO (CIR), ATTRIBUENDO LE SUE COMPETENZE AL TRIBUNALE CANTONALE AMMINISTRATIVO**

La CIR è attualmente regolata dall'art. 7 (Commissione indipendente di ricorso):

<sup>1</sup>*È istituita la Commissione indipendente di ricorso.*

<sup>2</sup>*Il Consiglio di Stato ne designa i membri e le regole di funzionamento.*

<sup>3</sup>*Essa è presieduta da un magistrato dell'ordine giudiziario.*

<sup>4</sup>*La Commissione è competente a decidere i ricorsi contro decisioni relative ai rapporti tra l'Università o la Scuola universitaria professionale, gli studenti, gli uditori e gli altri utenti.*

<sup>5</sup>*Per rapporti di diritto privato la Commissione assume la funzione di autorità di conciliazione. L'udienza di conciliazione può essere esperita dal presidente o da un membro della Commissione.*

Esso sarebbe abrogato e sostituito dal nuovo art. 11a (contestazioni):

<sup>1</sup>*Contro le decisioni relative ai rapporti con gli studenti, gli uditori e gli altri utenti emanate in ultima istanza secondo gli statuti o i regolamenti interni dagli organi o dalle autorità dell'USI o della SUPSI, è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.*

<sup>2</sup>*In materia di voti e promozioni e in genere di valutazioni delle prestazioni di studenti e uditori, i termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.*

I motivi di questa modifica sono ampiamente ed esaurientemente spiegati nel messaggio, al quale si rimanda per tutti i dettagli. Risulta comunque evidente che la nuova situazione non rappresenterebbe un peggioramento delle possibilità di ricorso/contestazione all'interno dell'USI e della SUPSI. Tenendo conto del ricorso contro la natura giuridica della CIR, citato nel messaggio, e la nuova prassi della conciliazione prevista dall'art. 197 CPC, questa proposta è dunque da considerare accettabile e opportuna. Per le cause già in corso è prevista una norma transitoria (nuovo art. 26c).

## **2. PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI UNIVERSITARIE**

Nella LPSU, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, la protezione delle denominazioni universitarie è prevista nell'art. 29 (Diritto alla denominazione) per mezzo dell'accREDITAMENTO:

<sup>1</sup>*Con l'accREDITAMENTO istituzionale, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata come in particolare «istituto universitario» o «istituto universitario professionale».*

<sup>2</sup>*Il diritto alla denominazione vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali.*

La LPSU stabilisce anche norme penali all'art. 63 (Disposizioni penali):

<sup>1</sup>*Se un istituto non accREDITATO conformemente alla presente legge impiega la denominazione «università», «scuola universitaria professionale», «alta scuola pedagogica» o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, i suoi responsabili sono puniti:*

- a. con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;*
- b. con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.*

<sup>2</sup>*Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto.*

Purtroppo la norma transitoria all'art. 76 della LPSU stabilisce che «*la protezione della denominazione e le corrispondenti sanzioni penali e amministrative sono rette dal diritto anteriore fino a otto anni dall'entrata in vigore della presente legge*».

Per questi aspetti il diritto vigente per la SUPSI è l'abroganda Legge federale sulle SUP, che già prevede norme penali. Mentre per l'USI fa stato il diritto cantonale e cioè la l'attuale L USI/SUPSI, che non ne prevede. Affinché non si cada nel vuoto giuridico di otto anni previsto dalla LPSU, all'art.14 (Protezione della denominazione) si introducono le opportune modifiche sull'accREDITAMENTO istituzionale e le conseguenze penali (con massimi pari solo a un quinto di quelli previsti dalla LPSU).

La norma transitoria dell'art. 26b stabilisce che:

<sup>1</sup>*Le autorizzazioni alla denominazione universitaria già concesse in base alle precedenti normative a scuole non ancora accREDITATE dalle autorità nazionali o intercantonali*

*competenti decadono automaticamente dopo 3 mesi dall'entrata in vigore del nuovo art. 14.*

*<sup>2</sup>Alle procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore del medesimo articolo si applica il nuovo diritto.*

Obbligando quindi tutte le scuole non accreditate a intraprendere la procedura dell'accREDITAMENTO istituzionale.

### **3. CONCLUSIONE**

Per questi motivi, la Commissione speciale scolastica raccomanda di aderire al messaggio n. 6859, approvando la modifica di Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995.

Per la Commissione speciale scolastica:

Carlo Lepori, relatore

Bergonzoli - Bordoni Brooks - Cavalli -

Crivelli Barella - Franscella - Malacrida -

Ortelli - Pagani - Polli - Steiger